

COMUNE DI CASPERIA



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI IN FAVORE
DELLA CIVICRAZIA**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 17/03/2010)

Articolo 1 – Istituzione

Il Consiglio Comunale di Casperia istituisce numero due Commissioni Consultive e precisamente:

1. Ambiente – Urbanistica – Agricoltura
2. Cultura – Sport – Spettacolo – Turismo

Articolo 2 – Scopi e compiti

1. Gli scopi che le Commissioni si prefiggono sono: ricerca, studio, proposte di idonee soluzioni per i vari problemi amministrativi e conseguente snellimento dei lavori degli organi istituzionali comunali, un più diretto coinvolgimento di tutti i Cittadini; un maggior collegamento tra Cittadini e Amministrazione.

2. I compiti delle Commissioni possono essere così indicati:

- trattazione degli argomenti specifici propri di ciascuna Commissione, proposti dagli organismi amministrativi o suggeriti dalle esigenze della Comunità, attraverso l'analisi, la valutazione degli interessi locali e dei problemi del Comune;
- elaborazione di documenti o dati particolari da trasmettere alla Giunta comunale.

Articolo 3 – Composizione

1. Le Commissioni sono costituite da numero cinque ad un massimo di numero tredici componenti e sono nominati dalla Giunta su designazione della Commissione Affari Generali. Ogni singola Commissione si può integrare con tecnici ed esperti, con diritto di voto, precisando che la presenza di questi non comporta oneri per il Comune. Ma sarà a totale discrezione del Sindaco e della Giunta Comunale il riconoscimento di possibili rimborsi a coloro che presteranno opera per i lavori più consistenti ed impegnative.

Articolo 4 - Presidente e Vicepresidente

1. In ogni Commissione viene eletto un Presidente ed un VicePresidente con funzioni vicarie in caso di assenza del Presidente.

2. E' obbligatoria la presenza del Sindaco o suo delegato a partecipare alle riunioni delle Commissioni. Questi vi presenziano senza diritto di voto..

Articolo 5 – Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, con avviso scritto contenente l'O.d.g., cinque giorni prima della data di convocazione, oppure, in caso di urgenza, nei modi più opportuni.

2. Su richiesta scritta di tre Commissari il Presidente è tenuto a convocare la Commissione, fermo restando, ovviamente, che ogni commissario può chiedere la convocazione al Presidente.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'O.d.g. della seduta successiva.

Articolo 6 – Deliberazione

1. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari.

2. Di ogni seduta è redatto un verbale che riporterà il resoconto sommario della discussione sui vari argomenti e sulle varie proposte e le deliberazioni adottate. Di tali deliberazioni sarà informata la Giunta comunale.

3. Gli atti della Commissione non hanno rilevanza esterna.

Articolo 7 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni prese dalle Commissioni sono valide se i membri presenti sono in numero legale (metà più uno).

Articolo 8 – Rapporti tra le commissioni

1. In caso di argomenti che accorpano più commissioni le stesse possono accorparsi per giungere ad un esame congiunto.

Articolo 9 - Rapporti commissioni – giunta – commissione affari generali

1. Le Commissioni trattano preliminarmente gli argomenti di competenza e riferiscono agli organismi amministrativi possibilmente su ogni questione all'ordine del giorno attraverso la Commissione Affari Generali.

Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari

1. Si prevede che i Commissari che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle sedute, decadono dall'incarico e possono essere dichiarati decaduti dalla Giunta comunale. La decadenza è preannunciata dalla Giunta Comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione.

Articolo 11 – Durata

1. Le Commissioni durano in carica quanto la Giunta comunale che le ha nominate.